



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Personale docente

Titolo VII, Classe 5  
Prot. 0013753  
Trieste, 22/05/2009

Rep. N. 37/2009

Ai Direttori di Dipartimento

p.c. Ai Segretari di Dipartimento  
Alla Sezione Affari finanziari  
Alla Sezione Stipendi e Fiscalità

LORO SEDI

**Oggetto: conferimento contratti di ricerca a docenti/ricercatori di ruolo cessati anticipatamente dal servizio, con diritto a pensione di vecchiaia.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che, in considerazione della rilevanza dei provvedimenti di collocamento in quiescenza anticipata dei docenti/ricercatori di ruolo, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo strategico dell'Ateneo, di rientro della spesa fissa stipendiale entro il limite percentuale del 90%, di cui alla legge n. 449/97, in coerenza con il mandato ricevuto dal Consiglio, l'Amministrazione, con il contributo del Collegio dei Revisori, ha concluso gli approfondimenti in materia di conferimenti di incarico al personale interessato.

In particolare, per quanto riguarda la procedura di stipula dei contratti di ricerca con predetti docenti/ricercatori, cessati anticipatamente dal servizio con diritto a pensione di vecchiaia, nella seduta del 29.4.2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato quanto di seguito si riporta:

a) **“Contratti di ricerca: se per le Facoltà va considerato il prioritario interesse alla programmazione didattica, per i Dipartimenti è rilevante il prioritario interesse all'attività di ricerca e, pertanto, alla sua continuità. Ne consegue che:**

a) è riconosciuta ai Dipartimenti la possibilità di conferire direttamente incarichi per attività di ricerca a un docente/ricercatore cessato anticipatamente dal servizio con diritto a pensione di vecchiaia, al quale, sulla base della rilevanza dei contributi scientifici apportati, dei riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti, in ambito nazionale e internazionale, sia stata già riconosciuta - ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento- **la qualità di eminente studioso da parte del Consiglio della Facoltà di appartenenza ;**

b) **altresì, in analogia a quanto previsto in materia di conferimento diretto degli incarichi di insegnamento, il Consiglio di Dipartimento può deliberare il conferimento diretto di incarichi per attività di ricerca a un docente/ricercatore cessato anticipatamente dal servizio con diritto a pensione di vecchiaia, a seguito del riconoscimento della qualità di eminente studioso, da parte del Consiglio medesimo, sulla base della rilevanza dei contributi scientifici apportati, dei riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale. ”**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## Sezione Personale docente

Tutto ciò premesso, facendo seguito alla circolare n. 81/2008, si rammenta quanto segue.

1. I contratti in esame, i cui costi sono coperti dall'apposito *Fondo contratti di ricerca*, possono essere stipulati, a decorrere dall'a.a.2008/09, con docenti/ricercatori di ruolo che siano cessati anticipatamente dal servizio con diritto a una pensione di vecchiaia, avendo raggiunto un'età pari a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne e che siano stati riconosciuti "eminenti studiosi", secondo le procedure sopra descritte ai punti a) e b).

2. Atteso il prioritario interesse all'attività di ricerca, il contratto ha durata annuale (*con riferimento all'anno accademico o a una sua frazione, per cessazioni in corso d'anno*) ed è rinnovabile, per ciascuna delle annualità di collocamento a riposo anticipato, incrementate, ove consentito dalle norme in vigore, del periodo di proroga biennale del servizio, anche se non richiesta, ovvero, se richiesta, non concessa.

3. Il costo annuo onnicomprensivo (*lordo Ateneo*) del contratto è fissato, a seconda della qualifica rivestita dal docente, in :

- € 30.000,00 (*professore ordinario*)
- € 22.000,00 (*professore associato*)
- € 15.000,00 (*assistente/ricercatore*).

4. Il valore del contratto viene assegnato al Dipartimento di afferenza del docente entrato in quiescenza anticipata o ad altro Dipartimento da lui indicato, per la durata effettiva del rapporto contrattuale. La cifra totale teorica viene accantonata per l'intero periodo considerato (*compreso l'ipotetico biennio di proroga*). Le risorse sono assegnate annualmente al Dipartimento interessato previa richiesta del Direttore.

5. Il computo delle cifre e la procedura di attribuzione dei contratti di ricerca hanno decorrenza a partire dall'anno accademico 2008/2009. La cifra accantonata, in caso di mancata o parziale utilizzazione per contratti di ricerca, è contabilizzata in "economia di gestione" nel bilancio dell'Ateneo.

6. Il contratto di ricerca è stipulato dal Direttore del Dipartimento interessato, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento di Ateneo in materia.

7. Il Dipartimento contraente garantisce al docente interessato l'accesso ai locali e l'utilizzazione delle strutture per l'intera durata del contratto di ricerca, compatibilmente con le necessità organizzative del Dipartimento. Per il periodo del contratto il docente può rivestire la qualifica di "Ricercatore ospite – Guest Scientist". Oltre il predetto termine, il docente non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Ateneo.

Si ricorda, infine, quanto già deliberato dal Consiglio di amministrazione, in merito alle responsabilità amministrative del docente posto anticipatamente in quiescenza:

***"Titolarità di posizioni finanziarie sul bilancio dell'Ateneo e dei Centri autonomi di Spesa (principalmente, ma non esclusivamente, contratti di finanziamento della ricerca da parte di Enti diversi dall'Amministrazione dell'Ateneo).***

*Il Consiglio di Amministrazione ribadisce il principio che soltanto personale in servizio presso l'Ateneo può essere titolare a tutti gli effetti di posizioni finanziarie sul bilancio dell'Ateneo e dei Centri autonomi di Spesa. Pertanto, in relazione alla necessità di garantire al personale docente posto anticipatamente in quiescenza per dimissioni volontarie la possibilità di continuare a ricoprire posizioni di rilevanza scientifica e culturale nei confronti di Enti finanziatori terzi, si procederà ad identificare due funzioni*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Personale docente

*per la gestione di contratti di ricerca presso i Centri Autonomi di Spesa, fatti salvi gli obblighi di legge e da Regolamento per il Direttore del Centro Autonomo di Spesa: quella del Responsabile Scientifico della ricerca e quella del Responsabile Amministrativo della ricerca.*

*Il **Responsabile Scientifico** è un docente in servizio; può essere anche un docente posto anticipatamente in quiescenza per dimissioni volontarie, ma limitatamente al periodo di validità dei contratti stipulati a valere sul Fondo contratti di ricerca. Non comporta alcuna responsabilità amministrativa, ma solo scientifica.*

*Il **Responsabile Amministrativo** assume tutte le responsabilità già attualmente in capo ai responsabili di ricerca (quindi responsabilità contabili-amministrative, di sicurezza, di gestione del personale della ricerca, di rendicontazione, ecc.). Nel caso di esistenza in essere di contratti a valere sul Fondo contratti di ricerca, è indicato dal docente posto anticipatamente in quiescenza per dimissioni volontarie per la prosecuzione dei contratti di cui quest'ultimo era titolare al momento dell'uscita anticipata, di concerto con il Direttore del Centro Autonomo di Spesa. Il Responsabile Amministrativo è sempre un docente in servizio anche per i contratti di ricerca stipulati successivamente all'entrata volontaria in quiescenza di un docente che svolga il ruolo di Responsabile Scientifico."*

Si allega un facsimile di contratto, reperibile sul sito <http://www.units.it/intra/modulistica/>

Distinti saluti

Il Rettore  
(Prof. Francesco Peroni)

Contatti:  
Sezione Personale Docente  
040 558 3125

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA**

L'anno \_\_\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Trieste,

**TRA**

il Dipartimento di \_\_\_\_\_, con sede in Trieste, via \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, in esecuzione del Decreto di nomina n. dd. \_\_\_\_\_, di seguito denominato per brevità "Committente";

**E**

il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e residente ai fini fiscali in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito anche denominato per brevità "Collaboratore";

**PREMESSO**

A) che il Committente, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento dd. \_\_\_\_\_, intende costituire un rapporto di lavoro autonomo per collaborazione continuativa e coordinata a carattere individuale temporaneo, per lo svolgimento di attività di ricerca consistente in "**(descrizione dell'attività del collaboratore)**", relativa al Progetto di ricerca "**(titolo del progetto)**" per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (NB: termine finale 31 ottobre);

B) tenuto conto della rilevanza dei contributi scientifici apportati dal collaboratore in relazione al campo di ricerca di interesse del presente contratto e dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dallo stesso ottenuti nel corso della carriera universitaria, per i quali all'interessato è stata riconosciuta la qualità di "eminente studioso" con delibera del .....(\*) dd. ....

(\*) Consiglio della Facoltà di ..... oppure del Consiglio del Dipartimento di .....

C) ritenuto di avvalersi delle prestazioni del collaboratore, considerate le sue specifiche conoscenze e la documentata esperienza acquisita, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di un progetto di particolare importanza e interesse per il Dipartimento:

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1 – Recepimento premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2 – Definizione dell'incarico

Il Committente conferisce al Dott. \_\_\_\_\_ l'incarico individuale di collaborazione continuativa e coordinata, per lo svolgimento delle attività di cui in premessa. La prestazione verrà resa presso \_\_\_\_\_ (*indicare sede/sedi di svolgimento*).

### Art. 3 – Obblighi del Collaboratore

L'attività del Collaboratore dovrà essere organizzata per il conseguimento degli obiettivi fissati d'intesa con il Committente.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore, il quale non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, avvalendosi delle conoscenze e tecniche in suo possesso. Il Collaboratore utilizzerà anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_.

A tal proposito il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla concorrenza del danno e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. Il Collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del luogo di lavoro.

### Art. 4 – Durata dell'incarico

Il presente contratto si intende stipulato con inizio dal \_\_\_\_\_ e termine il 31.10.2009.

Il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, mediante comunicazione scritta e motivata al Collaboratore con 15 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni, salvo il pagamento del corrispettivo da determinarsi in relazione alla prestazione svolta.

Sono inoltre cause di scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

### Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo per l'opera che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in complessivi Euro \_\_\_\_\_, lordo collaboratore, da liquidarsi \_\_\_\_\_ (*indicare se in una o più soluzioni, evitando rate mensili*).

### Art. 6 – Rimborso spese

Le eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio, connesse alla prestazione oggetto del presente contratto, sono a totale carico del Collaboratore.

Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, afferenti al presente contratto, su espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente.

#### **Art. 7 – Inquadramento giuridico, tributario e previdenziale**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 47, primo comma, lettera c-bis), DPR. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

All'atto dell'erogazione del compenso il Committente opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall'art. 24 del DPR. 29 Settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/1995, nella misura prevista al momento delle liquidazioni tenuto conto della dichiarazione rilasciata dal Collaboratore. Gli oneri fiscali, previdenziali od altri eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Collaboratore ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge.

#### **Art. 8 – Tutela per malattia/infortunio.**

Il Collaboratore, in caso di malattia e/o infortunio ha diritto al mantenimento del rapporto contrattuale. Tuttavia sarà facoltà del Collaboratore e del Committente addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto a partire dalla data di interruzione della prestazione da parte del Collaboratore.

Nei casi di malattia e/o infortunio nel periodo di astensione dall'attività oggetto del contratto viene sospesa l'erogazione del corrispettivo che viene interrotta definitivamente se l'astensione si protrae oltre la data di termine del contratto.

Al termine del contratto, il corrispettivo verrà rideterminato in proporzione alla prestazione effettivamente svolta ed in relazione agli obiettivi perseguiti.

#### **Art. 9 – Copertura assicurativa INAIL**

Agli effetti dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs.38/2000, il Committente opera la ritenuta di sua competenza all'atto dell'erogazione del compenso in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico, nella misura che lo stesso Committente giudica idonea per la specifica categoria.

Il Collaboratore si impegna a corrispondere, a richiesta del Committente, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto.

Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale titolarità di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa contemporanei a quello oggetto del presente contratto al fine di consentire l'esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente ed evitare all'Ente il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovuto, nonché la corretta determinazione della base imponibile IRPEF ed addizionali.

#### **Art. 10 – Copertura assicurativa**

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal Committente, saranno operanti le condizioni previste dalle polizze assicurative stipulate dall'Ateneo.

#### **Art. 11 – Risoluzione anticipata e termine**

Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel

corrispettivo pattuito al precedente art. 5 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà rideterminato in proporzione alla eventuale minore prestazione eseguita, salvo il diritto del Committente al risarcimento dell' eventuale danno.

**Art. 12 – Obbligo di riservatezza**

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

**Art. 13 – Trattamento dati**

Ai sensi della Legge 675/1996, il Collaboratore dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

**Art. 14 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR. 26 Aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 5.2.02).

**Art. 15 – Foro competente**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Trieste, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

p. Il Committente  
Prof.

Il Collaboratore  
Dott.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 4, 5, 6, 8 e 11 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Le Parti

p. Il Committente  
Prof.

Il Collaboratore  
Dott.